

» 1596, 20 settembre. C. X. Procedano et inquieriscano contro
» eredi che non presentassero le scritture dei rappresentanti morti.

» 1595, 28 settembre. C. X. Vedano ogni scrittura e proces-
» so, e adoperato lo restituiscano.

» 1605, 28 novembre. C. X. Esequiscano le pene di vita e
» di confiscazione de' beni contro quelli che dicessero di essere
» cacciati (1).

» 1612, 28 novembre. C. X. Le pene contro i nobili che
» praticassero con ambasciatori e ministri esteri, siano da loro
» eseguite.

» 1662, 14 marzo. C. X. Nobili non possano rispondere a
» lettere di esteri, se non nel modo che sarà dato loro in iscritto
» dagl' inquisitori di Stato.

» 1664, 5 gennaio. C. X. Proibizione a' nobili segretari e di
» cancelleria di trattar con principi e ministri esteri sotto le pene
» de' propalatori del secreto.

» 1664, 13 gennaio. C. X. Chi parla del governo e delle
» pubbliche deliberazioni sia sottoposto alle pene di propalatori
» de' segreti, che sono della vita e della roba.

» Nobili che abbiano avuto ingresso ne' consigli segreti, segre-
» tari, ecc., non escano dallo Stato.

» 1668, 29 maggio. C. X. Proibizione delle parrucche e tra-
» sgressori di ogni condizione siano castigati colla potestà somma-
» ria del tribunale.

» 1669, 26 agosto. C. X. Raccomandato agli inquisitori di
» Stato il rispetto delle chiese et onestà de' monasteri, acciò questa
» materia sia regolata dalla lor sommaria autorità.

» 1671, 9 luglio. C. X. Proibizione di paggi, lacchè, staffie-
» ri, ecc. Inobbedienti siano castigati colla sommaria autorità e riti
» soliti del supremo tribunale.

(1) Cacciati erano coloro, che per legge non potevano prender parte ad una deliberazione o non potevano essere proposti ad un ufficio, p. e. per causa di parentela con altri fra gli uffiziali dello stesso magistrato, o perchè si trattasse d'interessi di loro spettanza, ecc.